

Roberto Garofoli

CODICE PENALE RAGIONATO

con schemi a lettura guidata

XIV edizione
2026


**Neldiritto
Editore**

per motivi abietti o futili) e 4 c.p. (avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone), trattandosi, nel primo caso, di una ragionevole scelta di politica criminale, giustificata dalla possibile mitigazione del trattamento sanzionatorio con il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. e dovendosi ritenere, quanto al secondo, la compatibilità dell'ergastolo con lo scopo rieducativo della pena per effetto della possibilità di accedere alla liberazione condizionale in base all'art. 176, co. 3, c.p. (Cass. pen., 7 febbraio 2023, n. 12040).

577 bis. Femminicidio. — Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. a), L. 02 dicembre 2025, n. 181.

Istituti processuali

Procedibilità: UFFICIO

Competenza: COMPETENZA: Corte d'Assise; TRIB. COLLEGIALE (co. 4);

Arresto: OBBLIGATORIO

Fermo: CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA (ma v. art. 275, co. 3, c.p.p.)

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: CONSENTITE

Prescrizione: esclusa

Da ultimo, la L. 02 dicembre 2025, n. 181 nella prospettiva di contrastare e più severamente sanzionare gli episodi di femminicidio, ha previsto l'inserimento una fattispecie autonoma e speciale di omicidio incentrata sulla qualità di donna della vittima e su determinati moventi individuati dalla norma stessa. Invero, il nuovo delitto di **femminicidio** sanziona, con la pena dell'ergastolo, le condotte preordinate a cagionare la morte di una donna, come atto di discriminazione, odio, prevaricazione, nonché attraverso atti di controllo, possesso o dominio verso la persona offesa in quanto donna ovvero l'omicidio commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Al secondo comma l'art. 577-bis prescrive l'applicazione per il reato di femminicidio

delle circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p., già applicabili nel caso in cui sia stato commesso un fatto integrante il reato di omicidio ex art. 575 c.p. Infine, i commi 3 e 4 incidono sulla disciplina inerente all'operazione di bilanciamento delle circostanze prevedendo che la pena non può essere inferiore a 24 anni di reclusione quando ricorre una sola circostanza attenuante o quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al comma 2 e l'attenuante è ritenuta prevalente (comma 3). La pena non può essere inferiore a 15 anni di reclusione quando ricorrono più circostanze attenuanti o quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al comma 2 e le prime sono ritenute prevalenti (comma 4).

578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. —

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono [110] nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale ⁽¹⁾.

- Per una ipotesi di aumento della pena v. l'art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104, *sub* art. 575.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dalla l. 5 agosto 1981, n. 442.

Istituti processuali

Procedibilità: UFFICIO

Competenza: TRIBUNALE collegiale; CORTE D'ASSISE (co. 2, prima parte)

Arresto: FACOLTATIVO (co. 1); OBBLIGATORIO (co. 2)

Fermo: CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: CONSENTITE

Prescrizione: 12 anni (co. 1); 21 anni (co. 2, prima parte)

L'infanticidio tutela l'interesse dello Stato alla sicurezza della persona fisica, con particolare riguardo al bene giuridico della **vita umana** dei **neonati** e dei **feti**. A differenza della precedente ipotesi vigente di infanticidio per causa d'onore, realizzabile da "chiunque", si tratta di un **reato proprio** poiché soggetto attivo può essere soltanto la **madre**. Nel caso in cui vi siano dei concorrenti nel reato (v. art. 110), questi risponderanno per omicidio volontario (v. art. 575), a meno che non agiscano "al solo scopo di favorire la madre", così rispondendo ai sensi dell'art. 578, co. 2, e beneficiando di una sensibile riduzione

della pena.

La norma prevede **due fattispecie a forma libera**, realizzabili in qualsiasi modalità, anche omissiva, come nel caso della madre che lasci morire il proprio neonato, omettendo di nutrirlo o abbandonandolo in un luogo freddo. Le condotte devono però essere realizzate in uno **specifico contesto temporale**, ovvero **durante il parto** (nel caso in cui il soggetto passivo sia un feto) o **immediatamente dopo** di esso (qualora il soggetto passivo sia un neonato).

Il più importante elemento specializzante rispetto all'omicidio comune (v. art. 575), è rappresentato dalle **condizioni di abbandono morale e materiale connesse al parto**. La recente giurisprudenza ha affermato che situazione di abbandono materiale e morale non deve rivestire carattere di assolutezza, in quanto è sufficiente ad integrarla la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto (Cass. pen., 3 maggio 2022, n. 24949).

Il dolo è generico e consiste nella **coscienza e volontà di provocare la morte del neonato o del feto**, versando in condizioni di abbandono morale e materiale.

L'ultimo co. dispone che non sono applicabili le aggravanti comuni (v. art. 61).

579. Omicidio del consenziente. — Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [50], è punito con la reclusione da sei a quindici anni

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto [580 co. 2];
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti [580 co. 2];
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 co. 2].

- Per una ipotesi di aumento della pena v. l'art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104, *sub* art. 575.

Istituti processuali

Procedibilità: UFFICIO

Competenza: CORTE D'ASSISE; TRIBUNALE collegiale (tentativo)

Arresto: FACOLTATIVO (co. 1); OBBLIGATORIO (co. 3)

Fermo: CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITA

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: CONSENTITE

Prescrizione: 15 anni (co. 1); 21 anni (co. 3)

Si tratta di una forma particolare di omicidio caratterizzata dal **consenso della vittima**, che determina un **trattamento sanzionatorio**